



## **Titolo**

Corte federale d'appello – reclamo – presentazione – effetti – delimitazione del thema decidendum – ulteriori memorie della parte reclamante – impossibilità di ampliare il thema decidendum

## **Descrizione**

L'art. 106, comma 1, CGS prevede, che *“La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati”*, con ciò incontestabilmente attribuendo, coerentemente con basilari principi processuali correlati alla natura impugnatoria del gravame in questione, al solo reclamo il compito di veicolare (con le modalità temporali e procedurali prescritte dall'art. 101, comma 2 CGS) alla cognizione della Corte federale di appello i motivi di censura avverso le decisioni assunte dal Tribunale Federale e, al contempo, escludendo qualsiasi ampliamento del *thema decidendum* per il tramite di altri ed ulteriori atti processuali, non fosse altro che perché proposti in violazione del termine decadenziale stabilito per la formulazione del reclamo.

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 57/CFA/2021-2022/A

## **Presidente**

Lipari

## **Relatore**

Vitale

## **Riferimenti normativi**

art. 106, comma 1, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. IV - DECISIONE N. 0057 CFA del 13 gennaio 2022 (sig. Marangio Giocchino - A.S.D. ATLETICO RACALE)**